



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1252**

Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare

18/12/2022 - 02:46



## **1. DDL S. 1252 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1252  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare  
**Titolo breve:** *semplificazione agricola e agroalimentare*

---

Iter

**31 luglio 2019:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1252**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#), Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Giulia Bongiorno](#), Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [Gian Marco Centinaio](#) (Governo [Conte-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **29 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 111 del 29 aprile 2019.

Classificazione TESEO

AGRICOLTURA, PRODOTTI ALIMENTARI

**Articoli**

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), CONTROLLO DEI PREZZI (Art.1), SOFISTICAZIONI ALIMENTARI (Art.1), DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 9 luglio 2019).

Assegnazione

Assegnato alla [9ª Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **referente** il 10 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1252

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1252

### DISEGNO DI LEGGE

**Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE), Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO), Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (CENTINAIO), Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2019

Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare  
Onorevoli Senatori. - L'articolo 1 conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di agricoltura e agroalimentare, dettando i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega stessa. Si prevede in particolare: la riorganizzazione e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con indicazione espressa delle norme contestualmente abrogate; la revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole connessi all'erogazione dell'aiuto ovvero al sostegno regionale, nazionale e europeo nell'ambito della Politica agricola comune; per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, il ricorso a procedure pattizie al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro termini inferiori rispetto a quelli massimi previsti, ovvero di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura; la revisione e semplificazione della normativa in materia di regolazione dei mercati, al fine di assicurare un corretto funzionamento delle regole di concorrenza del mercato ed un'equa ripartizione dei margini lungo la filiera; il potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione delle imprese, al fine di assicurare una maggiore trasparenza nelle relazioni di mercato; di favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari con l'obiettivo anche di assicurare un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti; la revisione degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, anche assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali; la definizione di una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura di precisione e la promozione di misure innovative per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi di produzione in agricoltura; il riordino della disciplina delle frodi agroalimentari nonché revisione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; l'istituzione di un sistema unico di controlli al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente in materia di qualità dei prodotti e di produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea. Si prevedono inoltre, quali criteri e principi direttivi: la previsione che nelle situazioni in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione possa adottare provvedimenti a carattere generale; l'eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della

regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi; la previsione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica e che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e di individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.

Al comma 2 viene disciplinata la procedura prevista per l'esercizio della delega. In particolare, i decreti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Essi sono poi trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Relazione tecnica

L'**articolo 1** conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di agricoltura e agroalimentare e detta conseguentemente i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega stessa.

In particolare, **all'articolo 1, comma 2, la lettera q)** stabilisce che per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile. Si precisa che il decreto legislativo che attuerà tale criterio direttivo potrà norme di carattere generale senza oneri immediati per la finanza pubblica, mentre gli eventuali successivi atti normativi che vorranno introdurre oneri regolatori, non compensati altrimenti, potranno essere adottati solo se un provvedimento legislativo qualifichi l'onere introdotto come onere fiscalmente detraibile, quantifichi puntualmente le minori entrate per il bilancio dello Stato ed individui apposita copertura finanziaria.

Con riferimento a quanto previsto **dall'articolo 1, comma 2, lettera r)**, si rileva che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'attività prevista sarà svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 2** reca la clausola di neutralità finanziaria, specificando che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La verifica di bilancio prevista per l'attuazione di questo decreto legislativo per gli oneri a carico della finanza pubblica è stata effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in data 11/5/2014.



X MODULO

11 SENATO

11,5-APR.-2014

Il Presidente del Senato



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo, per migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di semplificazione e codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare, con facoltà di intervenire anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di attività intersettoriali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
  - b) coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
  - c) adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo, laddove possibile intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei codici o testi unici di settore già esistenti;
  - d) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
  - e) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività;
  - f) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole, preordinati all'erogazione dell'aiuto ovvero al sostegno regionale, nazionale ed europeo nell'ambito della Politica agricola comune;
  - g) introduzione di meccanismi di tipo pattizio con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro termini inferiori rispetto a quelli massimi previsti, ovvero di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in ambito agricolo;
  - h) revisione e semplificazione della normativa in materia di regolazione dei mercati, con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita, al fine di assicurare un corretto funzionamento delle regole di concorrenza del mercato e un'equa ripartizione dei margini lungo la filiera;
  - i) potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione delle imprese al fine di assicurare maggiore trasparenza nelle relazioni di mercato;
  - l) previsione di misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;
  - m) revisione degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e a quelli ottenuti con metodi di produzione biologica, anche assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;
  - n) definizione di una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura di precisione e la promozione di misure innovative per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi di produzione in agricoltura;
  - o) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle fonti esistenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
  - p) previsione, nelle situazioni in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, della facoltà per l'amministrazione competente di adottare provvedimenti a carattere generale;
  - q) eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla

normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;

r) previsione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio, nonché adottando moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;

s) previsione che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e di individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario;

t) in materia di qualità dei prodotti e di produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea, istituzione di un sistema unico di controlli al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente.

3. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, per l'individuazione delle attività o gruppi di attività su cui intervenire in via prioritaria il Governo può procedere alla verifica dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio,

che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1252  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare  
**Titolo breve:** *semplificazione agricola e agroalimentare*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 60 \(ant.\)](#)

9 luglio 2019

[N. 62 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

[N. 63 \(ant.\)](#)

17 luglio 2019

[N. 87 \(ant.\)](#)

23 luglio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 66 \(ant.\)](#)

31 luglio 2019

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 67 \(pom.\)](#)

24 settembre 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 60 (ant.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019

**60ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, necessario per concludere l'esame del disegno di legge in titolo. Propone quindi di rinviarne la trattazione in attesa del suddetto parere.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne** (Discussione e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Ripamonti, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, di iniziativa del senatore Simone Bossi e altri, che si compone di un articolo e di un allegato. Esso introduce modifiche alla legge n. 154 del 2016, articolo 40, rubricato "Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne".

La relazione illustrativa del provvedimento denuncia come ormai da diversi anni tutte le acque interne del territorio nazionale siano interessate da un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale

e bracconaggio ittico, di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, viene collocato soprattutto in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa. Il fenomeno è difficile da contrastare, a causa della vastità dei corpi idrici da presidiare, delle modalità e degli orari con i quali viene perpetrata la pesca abusiva nonché per una complessa congerie di norme (ittiche, igienico-sanitarie, di trasporto su strada, lavorazione, ecc.) spesso di difficile applicazione pratica.

In particolare, fa presente come la relazione illustrativa metta in evidenza le lacune legislative esistenti in materia di pesca professionale, sottolineando l'esigenza di distinguere tra la pratica ormai "anacronistica" della pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, e quella "virtuosa" esercitata in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia. L'esistenza di un unico tipo di licenza per i due tipi di pesca rende più difficile il contrasto della pesca illegale di tipo industriale, che viene spesso esercitata da stranieri in possesso di licenza professionale, i quali usano tale licenza solo per regolarizzare il pescato prelevato abusivamente e poterlo commercializzare e indirizzare verso i paesi esteri.

Per tali ragioni, il disegno di legge in esame si propone, attraverso le modifiche dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, di rafforzare il controllo del patrimonio ittico, di vietare la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, rivedendo conseguentemente anche l'attuale apparato sanzionatorio.

Ricorda che il comma 2 del citato articolo 40 reca un elenco di attività vietate nelle acque interne. Secondo le modifiche proposte dal disegno di legge in esame (comma 1), i divieti di cui al comma 2 dell'articolo 40 si applicano ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari. Lo stesso disegno di legge (comma 2) introduce poi un'ulteriore lista di divieti, contenuta nel nuovo comma *2-bis*, per altre tipologie di acque interne. L'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 23 laghi "minori". Quanto all'elenco delle attività vietate dal comma 2, rispetto al testo vigente la novella mira a specificare che l'uso dei sistemi non dedicati alla pesca sportiva sia vietato limitatamente all'esercizio della medesima attività di pesca sportiva.

Il disegno di legge in esame propone, quindi, l'inserimento dei nuovi commi da *2-bis* a *2-quater* nell'articolo 40. Come accennato, il nuovo comma *2-bis* reca l'elenco delle seguenti attività vietate nelle acque interne diverse dai laghi di cui all'allegato 1 e dalle acque salse o salmastre o lagunari: l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici. Rispetto a tali divieti, il comma *2-ter* disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma *2-quater*, inoltre, consente alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Si sofferma quindi sulle ulteriori modifiche proposte che riguardano i successivi commi da 3 a 7 dell'articolo 40. In caso di raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e *2-bis*, si applica la sospensione della licenza di pesca (ove posseduta) per tre anni, confermando la sanzione prevista dalla legge vigente. La sospensione dell'esercizio commerciale ha la durata da cinque a dieci giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2 (come nel testo vigente) e da quindici a trenta giorni in violazione dei divieti di cui al nuovo comma *2-bis*. Qualora sia riscontrata la violazione dei divieti posti dalle disposizioni in esame, si

procede, secondo le modifiche proposte, all'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato (laddove il testo vigente menziona la sola confisca) da parte degli agenti accertatori.

Mentre resta confermata la previsione, recentemente introdotta con l'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2019, n. 27 (decreto "emergenze in agricoltura"), che per le sanzionicommesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva, si specifica però, diversamente dal testo vigente, che il sequestro e la confisca dei natanti si applica anche ai natanti di terzi e a quelli non utilizzati unicamente a tali fini. Quanto alle sanzioni che prevedono la sospensione della licenza di pesca, si segnala che, mentre il testo vigente menziona la licenza di pesca "di professione" o "professionale", il disegno di legge propone di far riferimento alla "licenza di pesca" senza ulteriore specificazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810 e 933, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 918 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il presidente **VALLARDI** comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Taricco e altri, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

In qualità di relatore, riferisce pertanto alla Commissione sul suddetto disegno di legge, segnalando che lo stesso è analogo, per oggetto ed impostazione, ai disegni di legge nn. 810 e 933 già all'esame della Commissione.

Infatti, come precisato nella relazione illustrativa, anche tale provvedimento propone una normativa quadro per la filiera del tartufo, di cui si sottolinea l'importanza economica e culturale per tutto il *Made in Italy*. La nuova normativa dovrebbe quindi sostituire quella in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 ("Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"), avvertendosi da anni nel settore l'esigenza di una nuova norma quadro, soprattutto in forza delle novità intervenute nella legislazione europea, solo in parte recepite in Italia.

Il provvedimento comprende ventiquattro articoli, raggruppati in sei capi, e due allegati.

L'articolo 1 specifica l'oggetto e le finalità della legge, che detta disposizioni sulle varie fasi della filiera dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, perseguendo tra l'altro la promozione della tutela dell'ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi e del cane, la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura. Si rinvia poi alle regioni e alle province autonome di disciplinare le varie attività, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal provvedimento, nonché di adottare i piani regionali del tartufo e coordinare la gestione delle tartufaie nazionali.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei concetti di "raccolta controllata", "tartufaia naturale", "tartufaia controllata", "tartufaia coltivata", "tartufi coltivati" e associazioni riconosciute.

L'articolo 3, recante misure e strumenti generali di tutela, stabilisce la protezione di tutte le specie di tartufi e i divieti di danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi. Prevede inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dall'entrata in

vigore della legge, sentite le associazioni riconosciute di settore, le organizzazioni professionali agricole e i rappresentanti del mondo scientifico, elaborino il piano regionale del tartufo, che contiene, tra l'altro, la cartografia delle aree tartufigene, il censimento delle tartufaie, il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno, le norme di tutela e di buona gestione degli habitat tartufigeni, il protocollo di contrasto all'avvelenamento dei cani, le linee guida per le tartufaie coltivate e le piante micorizzate, nonché la disciplina dell'esame di abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo. Alle finalità dell'articolo è destinato il 70 per cento delle risorse rivenienti dal contributo di cui all'articolo 21.

L'articolo 4 individua generi e specie dei tartufi freschi destinati al consumo e ammessi al commercio, le cui caratteristiche botaniche ed organolettiche sono riportate nell'allegato 1. Si definisce poi la procedura per l'estensione dell'equivalenza tra le zone di coltivazione e di raccolta e per lo svolgimento dell'esame finalizzato all'accertamento delle specie. È vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non incluso nell'elenco.

L'articolo 5 disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento delle tartufaie controllate, che viene affidato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. L'attestazione ha una validità massima di cinque anni, prevedendo che ogni nuova tartufaia controllata non possa superare la superficie di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra ciascuna di esse. L'articolo 6 regola le tartufaie coltivate.

Con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti.

Si sofferma poi sull'articolo 8, che consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie controllate, i quali possono usufruire dei contributi e dei mutui previste per i singoli conduttori di tartufaie. Sono poi dettate particolari disposizioni per il caso di aziende consorziate aventi fondi contigui oppure operanti in più regioni o province autonome tra loro confinanti.

L'articolo 9 concerne la disciplina della ricerca e della raccolta dei tartufi, stabilendo che tali attività sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle regioni e dalle province autonome, mentre nelle tartufaie coltivate o controllate, delimitate dalle apposite tabelle, sono riservate in via esclusiva ai titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti e consorziati. La norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e la raccolta nonché le pratiche vietate.

Per quanto riguarda l'articolo 10, esso regola l'abilitazione alla raccolta dei tartufi, attestata dal rilascio di un apposito tesserino di idoneità, previo superamento di un esame regionale. Sono esentati dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. I raccoglitori debbono avere un'età minima di sedici anni e le autorizzazioni rilasciate hanno valore su tutto il territorio nazionale, senza limiti di durata. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti obblighi.

Illustra indi l'articolo 11, che detta disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto. A tal fine, il raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della giornata di raccolta su un'apposita scheda, allegando copia del tesserino, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte. La norma specifica le modalità per l'invio annuale della scheda alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché per l'elaborazione e la pubblicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati nazionale gestita dal MIPAAFT, stabilendo le sanzioni in caso di mancato invio. Infine, si prevede che, in caso di cessione dei tartufi, anche a titolo gratuito, il raccoglitore debba rilasciare una ricevuta al cessionario.

L'articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede che le regioni e le province autonome disciplinino gli orari, i calendari e le modalità di raccolta e di vigilanza, rispettando almeno un mese di chiusura tra aprile e maggio e almeno un mese tra agosto e settembre. Sono poi indicati per ciascuna specie di tartufo i relativi periodi di raccolta, vietando ogni forma di commercio di tartufi freschi italiani oltre i dieci giorni dalla chiusura dei periodi stessi.

L'articolo 13 stabilisce le caratteristiche dei tartufi posti in vendita, a tutela della qualità e della salubrità degli stessi, nonché del rispetto delle norme in materia di igiene, tracciabilità e sicurezza alimentare europee ed italiane. L'articolo 14 precisa che la lavorazione dei tartufi, per le specie indicate nell'allegato 2, può essere fatta dalle aziende iscritte alla Camera di commercio nel settore conserve alimentari, dai consorzi e da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo. Con l'articolo 15 si disciplinano i tartufi conservati, prevedendo la loro vendita in recipienti ermeticamente chiusi, con idonea etichetta. Rinviando alla classificazione di cui all'allegato 2, l'articolo precisa poi i metodi ammessi di conservazione dei tartufi. Parimenti, l'articolo 16 stabilisce le modalità di confezionamento dei tartufi conservati.

L'articolo 17 si occupa dell'etichettatura dei tartufi. Si sancisce l'obbligo di indicare, nella denominazione dell'alimento e nell'elenco degli ingredienti, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata, nell'articolo 4 e nell'allegato 1, l'indicazione "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza, nonché l'origine e l'eventuale denominazione di origine protetta o di indicazione geografica tipica. Analoghe prescrizioni sono previste per l'etichetta di un prodotto che riporti le diciture "tartufato" o "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalti il prodotto stesso per la presenza di tartufo, che deve essere in una percentuale pari almeno al 3 per cento del peso totale del prodotto. Infine, si fa divieto di evocare nell'etichetta il termine "tartufo" per i prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo.

Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 18, recante disposizioni fiscali per il settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi, contenenti agevolazioni in materia di imposte sui redditi e di regime contabile. In proposito, segnala che tali agevolazioni sono già state introdotte nella legislazione vigente con l'articolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019): si tratta in particolare dell'imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell'IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale (fino a 7.000 euro di corrispettivi annui), delle attività di raccolta dei prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi), nonché delle semplificazioni per i documenti contabili rilasciati dagli acquirenti dei suddetti prodotti,

Ricorda che, in aggiunta, la legge di bilancio 2019 ha esteso tale trattamento anche alla raccolta occasionale di piante officinali spontanee e ha previsto anche l'esonero dal versamento dell'IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili per i raccoglitori occasionali. Infine, ha ridotto dal 10 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.

L'articolo 19 interviene in materia di vigilanza e controlli. La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e le aziende sanitarie locali controllano invece la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 20 disciplina le sanzioni amministrative e penali. Si stabilisce che, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati penali, le violazioni delle norme della legge in esame comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo contiene poi l'elenco delle violazioni soggette alle suddette sanzioni amministrative nonché di quelle soggette alla sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno.

L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano un contributo ambientale annuale dell'importo minimo di 100 euro a carico dei raccoglitori di tartufi, valido su tutto il territorio nazionale e finalizzato al mantenimento e alla gestione del patrimonio tartufigeno.

L'articolo 22 prevede l'adeguamento della normativa regionale sui tartufi, da parte delle regioni e delle province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 23 reca la clausola di mutuo riconoscimento tra i Paesi UE, EFTA e SEE.

Infine, l'articolo 27 dispone l'abrogazione della legge n. 752 del 1985, nonché dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

Ricorda che tale ultima norma prevedeva l'obbligo dell'emissione di autofattura da parte dei soggetti che nell'esercizio di impresa acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA. La disposizione è stata però modificata dalla legge di bilancio 2019 che, da un lato, ha esteso tale previsione a tutti i prodotti selvatici non legnosi e alle piante officinali spontanee (articolo 1, comma 696), dall'altro ha previsto l'emissione di un documento semplificato per le operazioni di acquisto di prodotto per le quali non si applica la ritenuta fiscale ai cessionari (articolo 1, comma 697). Propone quindi la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 918 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 810 e 933.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) evidenzia che la presenza nel disegno di legge, agli articoli 18 e 27 di norme già introdotte nella legislazione vigente dalla legge di bilancio 2019, come anche nel caso del disegno di legge n. 810, è dovuta alla circostanza che il disegno di legge n. 918 era stato presentato prima dell'approvazione della stessa legge di bilancio, anche se è stato assegnato solo in tempi recenti. Naturalmente, nel seguito della discussione si terrà conto di tale circostanza e si provvederà ad espungere le norme già vigenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) comunica di aver inviato ai Capigruppo e all'ufficio di segreteria della Commissione un elenco di possibili soggetti da audire in relazione all'esame congiunto dei disegni di legge in materia di tartufi. Chiede quindi ai colleghi di formulare eventuali proposte di integrazione dell'elenco, in modo da poter procedere speditamente con le audizioni, auspicando che l'esame si possa concludere in tempo per l'avvio della prossima stagione dei tartufi.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FI-BP) si riserva di far pervenire in tempi rapidi eventuali osservazioni sulle suddette proposte di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1252) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare**  
(Esame e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, recante delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare.

Il provvedimento si compone di due articoli.

L'articolo 1 conferisce al comma 1 la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di agricoltura e agroalimentare, finalizzati a semplificare e codificare la normativa di settore per migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese.

Il comma 2 contiene i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Si prevedono innanzitutto interventi sui testi normativi, attraverso l'organizzazione e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo e indicazione espressa delle norme contestualmente abrogate.

Una seconda area di intervento riguarda la semplificazione amministrativa: si prevede la revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole, preordinati all'erogazione dell'aiuto ovvero al sostegno regionale, nazionale e europeo nell'ambito della Politica agricola comune; per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, il ricorso a meccanismi pattizi al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro termini inferiori rispetto a quelli massimi previsti, ovvero di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura.

Osserva poi che altri principi di delega intervengono sulla regolazione dei mercati, attraverso la revisione e semplificazione della normativa in materia, al fine di assicurare un corretto funzionamento delle regole di concorrenza del mercato ed un'equa ripartizione dei margini lungo la filiera; nonché il potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione delle imprese, al fine di assicurare una maggiore trasparenza nelle relazioni di mercato.

Sono poi introdotte deleghe per incentivare l'attività d'impresa, attraverso: la previsione di misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari con l'obiettivo anche di assicurare un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti; la revisione degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, anche assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali; la definizione di una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura di precisione e la promozione di misure innovative per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi di produzione in agricoltura.

Specifici criteri di delega riguardano le attività di controllo, prevedendo il riordino della disciplina delle frodi agroalimentari, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; l'istituzione di un sistema unico di controlli al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente in materia di qualità dei prodotti e di produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea.

Si prevedono inoltre criteri e principi direttivi volti alla semplificazione burocratica: la previsione che nelle situazioni in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione possa adottare provvedimenti a carattere generale; l'eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi; la previsione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica e che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e di individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.

Si sofferma poi sul comma 3, che precisa che, nell'esercizio suddette deleghe, al fine di individuare le attività o gruppi di attività su cui intervenire in via prioritaria il Governo può procedere alla verifica dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Al comma 4 viene disciplinata la procedura per l'esercizio della delega. In particolare, i decreti sono adottati entro due anni dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con gli altri Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere del Consiglio di Stato (entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione). Essi sono poi trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Evidenzia che la norma prevede una forma di parere cosiddetto "rinforzato": qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Il comma 5 prevede la possibilità per il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di adottare uno o più decreti legislativi recanti modificazioni integrative e correttive, con la medesima procedura e i medesimi criteri e principi direttivi.

L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede in particolare la clausola di neutralità finanziaria per l'attuazione delle deleghe, fatto salvo il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il quale qualora uno o più decreti legislativi di attuazione determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il sottosegretario MANZATO invita la Commissione a valutare, quando si arriverà alla fase emendativa, la possibilità di ampliare la delega al Governo contenuta nel disegno di legge in esame anche ai settori della pesca e dell'acquacoltura, al fine di garantire un intervento di semplificazione organico per tutto il comparto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la Commissione terrà nel debito conto la segnalazione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (n. 94)**  
(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2006, n. 238. Esame e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto ministeriale in esame, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, sul quale la Commissione 9ª è chiamata a rendere il prescritto parere al Governo entro il 1º agosto 2019, previa osservazioni delle Commissioni 5ª, 7ª e 13ª, che devono esprimersi a loro volta entro il 22 luglio 2019.

Come ricordato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto è stato predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in ottemperanza all'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto Testo Unico sul vino), il quale prevede che il MIPAAFT, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, emani un provvedimento che stabilisca, tra l'altro, i criteri per individuare i territori in cui sono situati i "vigneti eroici o storici"

nonché per definire le tipologie di intervento eventualmente finanziabili ed i beneficiari.

La relazione illustrativa precisa che sullo schema in esame è stato acquisito sia il concerto dei Ministeri cointeressati, sia l'intesa in sede di Conferenza permanente, e che a tale testo si è giunti dopo un lungo confronto con i soggetti interessati ed un'attenta valutazione dell'impatto che potrebbe derivare per il settore vitivinicolo dalla definizione di "vigneto eroico" e di "vigneto storico". Si tratta infatti di categorie non espressamente esplicitate dalla normativa nazionale, che sono state quindi ricavate, con gli opportuni adattamenti, da quelle proposte da istituzioni governative e internazionali, individuando di conseguenza i requisiti che i vigneti debbono possedere per poter essere definiti "eroici" o "storici".

Passa quindi ad illustrare le norme del provvedimento, che comprende 5 articoli e un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni di alcune locuzioni ricorrenti nel testo, tra cui segnala quella delle "piccole isole" che possono esprimere forme di "viticoltura eroica", individuate nelle isole aventi una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di vigneti eroici o storici. In particolare, il comma 1 stabilisce che si definiscono "eroici" i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole. La relazione illustrativa chiarisce che tale definizione riprende, oltre al dettato normativo della legge n. 238 del 2016, anche quanto previsto in materia dal Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana (CERVIM), un organismo internazionale istituito dalla legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 17 del 2004, con lo specifico compito di promuovere e salvaguardare la viticoltura eroica.

Il comma 2 definisce "storici" i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960 e la cui coltivazione è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici. Tale definizione richiama, tra l'altro, quanto previsto dal decreto n. 17070 del 9 novembre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo all'istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, mentre il riferimento ai periodi antecedenti al 1960, quale limite per l'individuazione temporale del "vigneto storico" trova fondamento certo nell'aerofotogrammetria storica e particolarmente ai rilievi effettuati su tutto il territorio nazionale tra il 1954 ed il 1955.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che detta i criteri per l'individuazione dei territori ove sono situati i "vigneti eroici o storici", ossia i parametri necessari per la caratterizzazione dei suddetti vigneti, facendo salve, tuttavia, le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali. In particolare il comma 1 riguarda i vigneti eroici, che devono soddisfare almeno uno dei requisiti fissati dal CERVIM quali la pendenza, l'altitudine, la presenza di sistemazioni su terrazze o gradoni e la viticoltura delle piccole isole.

Il comma 2 stabilisce i criteri che i vigneti devono possedere per essere considerati storici: oltre alla presenza anteriore al 1960, debitamente documentata, tali vigneti devono possedere almeno uno dei requisiti legati alla tradizionalità del territorio, quali le forme di allevamento del vigneto o la presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, tra quelle specificatamente indicate nell'allegato 1.

Il comma 3 include tra i vigneti storici quelle aree che sono già state oggetto di specifiche analisi e valutazioni e che pertanto risultano già iscritte nel Registro nazionale dei paesaggi rurali, storici (registro istituito presso il MIPAAFT, ai sensi dell'articolo 4 del già richiamato decreto ministeriale n. 17070 del 2012), oppure sono iscritte nei siti UNESCO, per aver ottenuto il riconoscimento di "eccezionale valore universale" ove tale iscrizione si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura (ad esempio il recente riconoscimento delle colline del Prosecco). Infine, sono considerati "storici" i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

Fa poi presente che l'articolo 4 specifica i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. In particolare, in base al comma 1 tali interventi potranno interessare uno o più dei seguenti parametri: le tecniche di conduzione del vigneto tipiche del territorio, quali l'uso di forme di allevamento tradizionali o l'uso di pali in legno; l'adozione di interventi che mirino al consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti volte alla tutela del territorio dal dissesto idrogeologico (ad esempio, l'inerbimento, il ciglionamento ed i muretti a secco); l'utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione dell'area; l'attuazione di interventi di valorizzazione, promozione e pubblicità delle produzioni della "viticoltura eroica o storica" anche attraverso l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento.

Il comma 2 precisa poi che il Ministero, d'intesa con le Regioni e province autonome, assegna con propri decreti specifiche risorse per tali interventi, nell'ambito del Programma nazionale di sostegno (PNS) del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'articolo 5 reca le disposizioni finali, concernenti l'*iter* amministrativo di riconoscimento dei vigneti eroici e storici. Le domande sono presentate dai produttori interessati alle Regioni territorialmente competenti, che provvedono all'istruttoria e alla tenuta di un elenco pubblico dei vigneti eroici e storici. Inoltre, alle stesse regioni sono affidati i controlli sui contributi assegnati per l'esecuzione degli interventi previsti all'articolo 4.

Infine, come già accennato l'allegato 1 contiene un elenco (che la relazione illustrativa definisce come "eventualmente integrabile") delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, ossia le tecniche storiche più comuni di sistemazione idraulica ed agraria dei vigneti, entrate a far parte del paesaggio di determinate zone vitivinicole e legate alla tradizionale conduzione del vigneto sul territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) riferisce sul decreto-legge in esame, sul quale la Commissione agricoltura deve rendere parere alla Commissione bilancio, che si compone di un solo articolo, oltre a quello sull'entrata in vigore, e contiene alcune modifiche di disposizioni finanziarie della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), e del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Sottolinea che tali modifiche sono intese in via principale a salvaguardare i risparmi per il 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza ed alle misure in materia pensionistica definite dagli articoli 14 e 15 del suddetto decreto-legge n. 4 (misure concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva).

A tal fine, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo suddetto costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 2 intende garantire che il miglioramento in oggetto dei saldi di finanza pubblica per il 2019

(rispetto alle previsioni tendenziali) sia pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, disponendo che, per il medesimo anno, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, siano accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati (rispetto alle indicazioni dell'Allegato) nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione 9a, segnala che nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, l'accantonamento è di 18,05 milioni di euro, inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (di cui 17,3 milioni di euro concernenti il programma "Indirizzo politico" e 750.000 euro il programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza").

Il comma 3 dispone che - sulla base della rendicontazione degli oneri (di cui al comma 1) sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché della valutazione degli oneri in materia ancora da sostenere entro la fine del corrente anno - con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 siano confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso.

Il comma 4 dispone l'abrogazione di alcune norme che consentivano - sia per il 2019 sia a regime - il riutilizzo delle eventuali economie di spesa verificatesi in sede di attuazione delle norme relative al reddito di cittadinanza e di quelle in materia pensionistica, definite a valere sul "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" (anche queste ultime norme, come accennato, nella prima attuazione, sono state introdotte dal citato decreto-legge n. 4 del 2019).

Infine, evidenzia che il comma 5 dell'articolo 1 reca la clausola contabile finale, mentre l'articolo 2 specifica che il decreto in esame è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il [PRESIDENTE](#) invita la Commissione a valutare la possibilità di esprimere il prescritto parere alla Commissione di merito nella seduta odierna, in considerazione dei tempi molto ristretti per la trattazione del decreto-legge in conversione.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) dissente dalla proposta del Presidente, evidenziando la necessità di disporre di un tempo adeguato per valutare lo stesso disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere.

Il presidente [VALLARDI](#), preso atto della richiesta del senatore Taricco, dispone il rinvio della trattazione alla successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI, PER DOMANI AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA*

Il presidente [VALLARDI](#) informa che domani, mercoledì 10 luglio, al termine della seduta plenaria già convocata alle ore 9, avrà luogo l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

## 1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 62 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

IN SEDE REDIGENTE

**(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ringraziato il sottosegretario Manzato per la sua presenza, ricorda che sul disegno di legge in esame sono pervenuti tutti i prescritti pareri delle Commissioni consultive e che non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno. La Commissione può pertanto procedere alla votazione sull'unico articolo del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'unico articolo del disegno di legge in esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva.

Con separata deliberazione, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge n. 1110, come approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di correzione formale che dovessero risultare necessari.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità, così come la

votazione sull'unico articolo del provvedimento, ringraziando tutti i colleghi per il contributo fornito ai lavori.

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella scorsa seduta è stato avviato l'esame con l'illustrazione del provvedimento, da lui svolta in sostituzione del relatore Ripamonti.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara quindi chiusa la discussione generale, riservandosi di valutare lo svolgimento di eventuali audizioni informative sull'argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (n. 94)**  
(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2006, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che, nel corso della precedente seduta, si è svolta l'illustrazione del provvedimento. Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) osserva che le problematiche dei vigneti eroici e storici contenuti nello schema di decreto in discussione sono molto simili a quelle che si riscontrano per gli uliveti, in numerose zone d'Italia. Invita quindi a valutare la possibilità di segnalare tale aspetto, auspicando interventi normativi anche su questi temi.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame deriva da una specifica disposizione contenuta nell'articolo 7 della legge n. 238 del 2016 (il cosiddetto testo unico del vino), che si propone di salvaguardare i cosiddetti vigneti eroici o storici, che sono particolari forme di allevamento delle viti presenti in molti territori italiani. Al fine di approfondire questi aspetti, con particolare riguardo ai parametri adottati dal provvedimento per l'individuazione dei suddetti vigneti, propone di ascoltare i rappresentanti del CERVIM (Centro di ricerca, studi e valorizzazione per la viticoltura di montagna), l'organismo che si occupa specificamente della viticoltura di montagna.

Il presidente [VALLARDI](#) ritiene che l'osservazione del senatore La Pietra possa senz'altro essere raccolta nel parere da rendere al Governo. Si riserva poi di definire le modalità per organizzare l'audizione proposta dal senatore Taricco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PER L'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 96*

Il presidente [VALLARDI](#) si sofferma sull'esame dell'atto del Governo n. 96 all'ordine del giorno. Nel sottolineare la particolare rilevanza del provvedimento in titolo, che ridefinisce l'organizzazione di AGEA in relazione alla gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ricorda che, nel precedente Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è deciso di cercare di concludere l'esame per l'espressione del parere al Governo prima dell'interruzione dei lavori per la pausa estiva, quindi anticipatamente rispetto alla scadenza del 6 settembre. Proprio per cercare di velocizzare l'*iter*, è stata già fissata per giovedì 18 luglio, alle ore 8,30, l'audizione informale del dottor Comacchio, Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del MIPAAFT, che ha competenza specifica sullo schema di decreto in esame. Data l'importanza della suddetta audizione, propone di anticiparla alle ore 8, per disporre di un tempo più ampio.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S), a nome del suo Gruppo, chiede che venga nominato un secondo relatore di maggioranza nell'ambito del Movimento 5 Stelle, in considerazione della rilevanza del provvedimento. Evidenzia inoltre l'opportunità di svolgere un esame ampio e approfondito, sfruttando tutto il tempo a disposizione entro il termine del 6 settembre. Chiede poi che sia assicurata la pubblicità audiovisiva per l'audizione del dottor Comacchio.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FI-BP) ritiene che la collocazione dell'audizione del dottor Comacchio nella fascia mattutina di giovedì, prima dei lavori dell'Assemblea, sia troppo disagiata per consentire ai parlamentari di seguire con la dovuta attenzione un incontro così importante. Chiede quindi lo spostamento in un orario più consono.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) propone di mantenere l'audizione del dottor Comacchio giovedì mattina alle ore 8, chiedendo però la possibilità di riconvocare l'audizione anche in un secondo momento per ulteriori approfondimenti. Non ha invece obiezioni circa l'eventuale rinvio della conclusione dell'*iter*, con l'espressione del parere al Governo, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La senatrice [ABATE](#) (M5S) ritiene anch'ella essenziale utilizzare tutto il tempo a disposizione della Commissione per formulare il prescritto parere. Occorre infatti valutare con attenzione un provvedimento così rilevante, ricordando che l'AGEA è il principale finanziatore del sistema agricolo nazionale.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara di non avere obiezioni circa l'indicazione di un secondo relatore del Movimento 5 Stelle sull'atto del Governo n. 96, da affiancare al senatore Bergesio, come pure riguardo alla richiesta di concludere l'esame del provvedimento dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari.

Propone però di mantenere l'audizione del dottor Comacchio per giovedì alle ore 8, in ragione dei tempi oggettivamente ristretti a disposizione della Commissione.

Fa presente infine che la Presidenza del Senato ha già autorizzato la pubblicità audiovisiva dell'audizione.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96)** (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15,

commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in esame, concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agencia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare. Le Commissioni 5ª e 9ª devono rendere ciascuna parere al Governo, rispettivamente per i profili di merito e per quelli finanziari, entro il 6 settembre 2019, previa osservazioni della Commissione 1ª, che deve esprimersi a sua volta entro il 17 agosto 2019. Si fa presente che lo schema di decreto è stato assegnato con riserva, in quanto ancora privo del previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Come ricordato nella relazione illustrativa, il provvedimento è stato predisposto in base all'articolo 15, comma 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e si pone come schema di decreto "correttivo" che modifica il vigente decreto legislativo n. 74 del 2018, con il quale si è attuata la delega contenuta nello stesso articolo 15, comma 2, relativa alla riorganizzazione di AGEA e al riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare. Con le modifiche proposte, si ridisegna profondamente l'impostazione della suddetta riforma, per quanto riguarda sia il riparto di competenze tra il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e AGEA, sia il ruolo e la veste giuridica delle società Agecontrol S.p.A. e SIN S.p.A., partecipate dalla stessa AGEA.

Illustra quindi sinteticamente l'attuale organizzazione e funzione dell'Agencia e delle due società, ricordando che la normativa vigente prevede a regime una riforma di tale assetto. In primo luogo, si dispone (articoli 16-17 del decreto legislativo n. 74 del 2018) la soppressione di Agecontrol e il contestuale trasferimento delle funzioni, del personale e delle relative risorse in capo ad AGEA. In secondo luogo, è previsto (articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge n. 51 del 2015) che AGEA svolga i compiti di sviluppo e gestione del SIAN (attualmente esercitati da SIN), anche mediante un soggetto da individuare con procedura ad evidenza pubblica. La gara, suddivisa in quattro lotti, è stata espletata da AGEA nei mesi scorsi tramite la CONSIP: tutti i lotti sono stati aggiudicati (precisamente l'11 luglio 2018 il lotto 1, il 4 aprile 2019 i lotti 3 e 4 e il 18 aprile 2019 il lotto 2), ma sono pendenti in merito una serie di contenziosi. La normativa stabilisce che, una volta conclusa la gara, AGEA proceda al riacquisto delle azioni di SIN S.p.A. possedute dai soci privati "attraverso modalità tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali".

Evidenzia che, con lo schema di decreto in esame si interviene a modificare in maniera sostanziale tale percorso, utilizzando altre soluzioni organizzative previste dalla delega contenuta nell'articolo 15 della legge n. 154 del 2016, che in un primo tempo erano state escluse. Si prevede anzitutto il trasferimento dello sviluppo e della gestione del SIAN da AGEA al MIPAAFT, che fungerebbe da stazione appaltante per il completamento della suddetta gara, avvalendosi del supporto di SIN S.p.A. Contestualmente, il Ministero acquisirebbe da AGEA il capitale di SIN, che diventerebbe una sua società *in house* (ossia una società ausiliaria, sulla quale il MIPAAFT esercita un "controllo analogo" a quello che svolgerebbe su un qualsiasi ufficio interno). Infine, Agecontrol verrebbe assorbita non più da AGEA ma direttamente da SIN.

Nella relazione illustrativa, la scelta di modificare la riforma inizialmente prevista viene motivata richiamando una serie di criticità riscontrate nell'assorbimento di Agecontrol da parte di AGEA, specie per quanto riguarda l'inquadramento del personale trasferito e i rischi di perdita del *know how* maturato in questi anni da Agecontrol. Analogamente, si evidenzia l'opportunità di non disperdere l'esperienza e le competenze acquisite da SIN nello sviluppo e nella gestione del SIAN, che non sono direttamente riscontrabili nel Ministero, oltre all'esigenza di evitare i costi di liquidazione della società e di garantire i livelli occupazionali.

Passa quindi all'esame del testo, che si compone di tre articoli:

L'articolo 1 definisce l'oggetto, consistente nel recare modifiche puntuali al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74.

L'articolo 2 introduce le suddette modifiche. Alla lettera a) sostituisce la rubrica del Titolo I,

attualmente intitolata "Riordino dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura" con la seguente "Riordino delle funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura".

Alla lettera *b*) inserisce un nuovo articolo 01 prima dell'articolo 1 con la rubrica "Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo". Tale nuovo articolo attribuisce al Ministero (anziché ad AGEA come previsto dal decreto legislativo n. 74) le funzioni spettanti ad Agecontrol S.p.A. che le esercita attraverso SIN S.p.A. (regolata dal nuovo articolo 15-*bis*). Si prevede poi che il Ministero assuma il ruolo di stazione appaltante in relazione alla procedura ad evidenza pubblica in atto per l'affidamento della gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e per l'esecuzione dei relativi accordi quadro. Si attribuisce, altresì, al Ministero: la gestione del SIAN (che il decreto legislativo n. 74 del 2018 aveva attribuito ad AGEA), fatte salve una serie di altre gestioni che restano in capo ad AGEA; la definizione delle modalità di interscambio dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori regionali (compito ora attribuito ad AGEA); tutti i controlli e l'aggiornamento della banca dati nazionali sui produttori ortofrutticoli freschi attualmente in capo ad Agecontrol S.p.A. e che avrebbero dovuto essere affidati ad AGEA. Infine, il nuovo articolo 01 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire e la conseguente disciplina.

Le lettere *c*) e *d*) dell'articolo 2 abrogano, per coordinamento con le lettere precedenti, le parti del decreto legislativo n. 74 del 2018 (articolo 2, comma 4; articolo 3, comma 1, lettere *c*) e *d*); nonché comma 5, lettere *g*), *i*) ed *m*)) che attribuiscono ad AGEA le funzioni di Agecontrol S.p.A. nonché le responsabilità relative alla gestione del SIAN, che lo schema di decreto in esame intende trasferire al MIPAAFT.

La lettera *e*) inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 6 del decreto legislativo n. 74, che detta disposizioni in materia di centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), prevedendo che l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di convenzioni, anche a titolo oneroso.

La lettera *f*) modifica l'articolo 12, riferito allo Statuto e alle norme di funzionamento di AGEA, aggiungendo il regolamento di contabilità tra gli atti che devono essere adottati dal Direttore e approvati con decreto ministeriale.

Si sofferma poi sulla lettera *g*), che apporta talune modifiche di coordinamento all'articolo 15 del decreto legislativo n. 74 del 2018. Innanzitutto, si abrogano i commi 3 e 4, che attribuiscono ad AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN e ne regolano l'assetto organizzativo. Si modifica poi il comma 6, affidando al Ministero e non più ad AGEA di assicurare che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti, e, in base ad apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni, con un rinvio ai nuovi compiti attribuiti allo stesso Ministero.

Con la stessa lettera *g*) si aggiungono, poi, tre nuovi commi al citato articolo 15 del decreto legislativo n. 74, prevedendo che il Ministero sia il "titolare esclusivo" dei dati e dei documenti caricati a qualsiasi titolo sul SIAN o comunque raccolti, anche da fornitori o soggetti terzi, nell'ambito del SIAN (comma 6-*bis*). Tali soggetti sono inoltre tenuti a rendere disponibili tali dati, fatto salvo il divieto al Ministero di divulgare o utilizzare gli stessi per qualsiasi finalità (comma 6-*ter*); ad AGEA resta, comunque, attribuita la possibilità di accedere al SIAN per esercitare le funzioni che le sono state attribuite (comma 6-*quater*).

In merito a tali disposizioni, rileva l'opportunità di acquisire alcune delucidazioni. Anzitutto, occorre chiarire il significato della "titolarità esclusiva" dei dati del SIAN attribuita al MIPAAFT, posto che la titolarità del dato dovrebbe interessare perlomeno anche il soggetto a cui il dato stesso si riferisce. Occorre altresì chiarire l'effettiva portata della possibilità di accedere ed operare sul SIAN riconosciuta ad AGEA e se tale possibilità si estenda anche agli altri organismi pagatori (questi ultimi peraltro non citati nella norma), tenuto conto che sia per AGEA che per gli organismi pagatori l'accesso e l'operatività al SIAN è essenziale per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

La successiva lettera *h*) inserisce, dopo l'articolo 15, un articolo aggiuntivo 15-*bis*, interamente

dedicato alla trasformazione della società SIN S.p.A. Si prevede così che SIN S.p.A. diventi società *in house* del MIPAAFT, svolgendo attività di supporto tecnico nel settore agricolo e della pesca, per l'implementazione e la gestione del SIAN, l'attuazione della riforma della PAC, l'introduzione di nuove tecnologie, l'esecuzione dei controlli che facevano capo ad Agecontrol e la stipula di accordi per una migliore erogazione dei servizi agricoli. Si stabilisce poi che tali attività possano essere espletate solo una volta che si sia conclusa la gara per l'affidamento dello sviluppo e la gestione del SIAN (articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 51 del 2015) e siano stati sottoscritti i relativi accordi quadro. (Come già precisato, la suddetta gara, espletata da CONSIP per conto di AGEA, è attualmente interessata da alcuni contenziosi sulle aggiudicazioni dei vari lotti.)

La lettera *i*) sostituisce il Titolo II del decreto legislativo n. 74, attualmente intitolato "Soppressione di Agecontrol S.p.A. Trasferimento di funzioni ad AGEA", con il seguente: "Soppressione di Agecontrol S.p.A. e successione delle funzioni e dei rapporti in SIN S.p.A."

Illustra poi la successiva lettera *l*), che sostituisce l'articolo 16 del decreto legislativo n. 74 del 2018, intitolato "Soppressione di Agecontrol S.p.A. e trasferimento delle funzioni", con un nuovo articolo 16 intitolato "Soppressione di Agecontrol S.p.A. e successione delle funzioni e dei rapporti in SIN S.p.A.", con il quale, quindi, si dispone l'assorbimento di Agecontrol in SIN anziché in AGEA previsto a legislazione vigente. A tal fine il nuovo articolo 16 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda affinché SIN S.p.A. succeda in via universale a tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.A, inclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente, i beni strumentali, materiali e immateriali, e tutte le risorse finanziarie in possesso di Agecontrol S.p.A. Si regola quindi il conseguente trasferimento delle dotazioni di bilancio e si disciplina il trattamento economico e previdenziale del personale di Agecontrol S.p.A. trasferito a SIN S.p.A. Infine, si dispone la clausola finanziaria per la copertura degli eventuali maggiori oneri.

Conseguentemente, la lettera *m*) abroga gli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 74, che regolano l'assorbimento di Agecontrol in AGEA previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 3 dello schema in esame reca disposizioni transitorie e finali.

Il comma 1 prevede che non si applichino a SIN S.p.A le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (che prevedono l'elaborazione di un piano annuale di riassetto delle partecipazioni detenute da pubbliche amministrazioni), limitatamente all'esercizio successivo a quello in cui si sono perfezionate tutte le procedure per la trasformazione della società SIN S.p.A., la soppressione di Agecontrol e la successione e il trasferimento di funzioni in SIN S.p.A.

Il comma 2 prevede che fino alla sottoscrizione degli accordi quadro e comunque fino al completamento delle procedure di gara bandite per l'affidamento della gestione del SIAN, il Ministero, tramite SIN S.p.A., garantisce la continuità nella gestione del SIAN, mentre SIN S.p.A. garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Ministero nella gestione del SIAN, sia nella fase di transizione sia al termine delle operazioni di subentro delle attività previste nell'ultimo accordo quadro sottoscritto, anche prima della trasformazione di SIN in una società *in house*.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire conferma che le procedure e i tempi previsti per il passaggio delle funzioni di gestione del SIAN siano idonei a garantire la suddetta continuità, anche per quei servizi la cui operatività dipende strettamente dal SIAN, in particolare le attività di pagamento e controllo dei contributi comunitari rese da AGEA e dagli altri organismi pagatori alle aziende agricole. Il comma 3 aggiorna nel decreto legislativo n. 74 del 2018 la dizione "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali" con "Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo", mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1252) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e**

***agroalimentare***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#), in considerazione del protrarsi della seduta odierna, propone di rinviare l'inizio della discussione generale alla successiva seduta. Propone inoltre di svolgere la prossima settimana un'audizione informale delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione agricola.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI E DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO***

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, già convocato oggi, al termine delle audizioni informali previste alle ore 15, è anticipato al termine della seduta plenaria.

Avverte inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato giovedì 18 luglio alle ore 8,30, per lo svolgimento di audizioni informali, è anticipato alle ore 8.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

# 1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 63 (ant.) del 17/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019**  
**63ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[VALLARDI](#)

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (n. 94)**  
(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che nella seduta precedente si è avviata la discussione generale sullo schema di decreto in esame, informa che la Commissione 7a ha fatto pervenire le prescritte osservazioni, mentre si è ancora in attesa di acquisire quelle delle Commissioni 5a e 13a.

La senatrice [ABATE](#) (M5S), intervenendo in discussione generale, rileva l'opportunità di chiarire meglio nel testo che cosa si intenda, tra i requisiti che identificano i vigneti eroici o storici, l'ubicazione in zone a rischio di dissesto idrogeologico. Ritiene che tale aspetto debba essere precisato nel parere da esprimere al Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96)**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che, accogliendo la richiesta avanzata ieri dal Movimento 5 Stelle, ha nominato il senatore Trentacoste come secondo relatore sul provvedimento in esame, a fianco del senatore Bergesio.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato il Presidente, prende la parola per svolgere un intervento a integrazione della relazione già illustrata ieri dal relatore Bergesio.

Rileva preliminarmente che le modifiche proposte dallo schema di decreto in titolo al decreto legislativo n. 74 del 2018 mirano a realizzare una pluralità di interventi. In primo luogo si trasferiscono al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (e non più ad AGEA, come previsto dal decreto legislativo n. 74) una serie di funzioni: quelle spettanti ad Agecontrol S.p.A., che saranno esercitate attraverso SIN S.p.A.; quelle di stazione appaltante per la procedura ad evidenza pubblica in atto per l'affidamento della gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e per l'esecuzione dei relativi accordi quadro; quelle di coordinamento, gestione e sviluppo dello stesso SIAN.

In secondo luogo, lo schema dispone per SIN S.p.A., attualmente partecipata al 51 per cento da AGEA e al 49 per cento da soci privati riuniti in un raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI), la trasformazione in una società *in house* del Ministero, anziché la liquidazione attualmente prevista. La società avrà compiti di supporto informatico, tecnico e amministrativo, in particolare per la gestione del SIAN, nonché per l'espletamento delle funzioni attualmente svolte da Agecontrol S.p.A. (controlli sui prodotti ortofrutticoli freschi e altre verifiche tecnico-amministrative sui mercati agricoli). Il terzo intervento previsto dal provvedimento in esame prevede infatti la soppressione di Agecontrol S.p.A. e il trasferimento delle sue funzioni e delle sue risorse organiche, strumentali e finanziarie a SIN S.p.A., e non più ad AGEA.

Fermo restando quanto già evidenziato dal relatore Bergesio, riguardo al trasferimento delle funzioni di gestione del SIAN, ritiene opportuno sottolineare che anche nel nuovo assetto viene confermata la scelta di prevedere il SIAN quale unico sistema informativo nazionale per l'AGEA e per gli organismi pagatori regionali (operata con l'articolo 15 della legge n. 154 del 2016), nonché la scelta di affidarne la gestione ai soggetti individuati con la gara svolta da CONSIP S.p.A. per conto di AGEA (ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 51 del 2015), essendo ormai scaduto l'accordo quadro con SIN S.p.A. che aveva finora gestito il sistema per conto di AGEA.

Segnala in proposito che l'imposizione del SIAN come piattaforma informatica anche agli organismi pagatori regionali era stata contestata dalla Regione Veneto con un ricorso alla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 161 del 19 marzo 2019, lo ha però respinto, sancendo la legittimità di tali disposizioni, trattandosi di materia riguardante il "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione [...] locale" (articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione), che rientra nella competenza esclusiva statale.

Ricorda che la gara per l'affidamento della nuova gestione del SIAN, suddivisa in quattro lotti, è stata espletata da AGEA nei mesi scorsi tramite la CONSIP: il lotto 1 è stato aggiudicato in data 11 luglio 2018, i lotti 3 e 4 in data 4 aprile 2019 e il lotto 2 in data 18 aprile 2019. Su tali assegnazioni sono pendenti alcuni contenziosi. La relazione tecnica allegata allo schema di decreto precisa che la gara è stata aggiudicata per complessivi 238,36 milioni di euro in cinque anni (lotti 2, 3 e 4) pari a 47,6 milioni di euro annui, mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10,6 milioni di euro per tre anni che corrispondono a 3,5 milioni di euro annui. All'atto del subentro dei nuovi fornitori dei servizi del SIAN, il Ministero spenderà quindi al massimo 51,1 milioni di euro annui per gli stessi servizi che SIN forniva ad AGEA ad un costo di 83,9 milioni di euro, con un risparmio quantificabile in circa 32 milioni di euro annui.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, una volta conclusa la gara, l'AGEA procederà al riacquisto delle azioni di SIN S.p.A. possedute dai soci privati (operazione per cui sono già stanziati i necessari

fondi) e si darà poi avvio alla trasformazione di SIN S.p.A. in società *in house* del Ministero, nella quale sarà accorpata anche Agecontrol S.p.A.

In proposito, evidenzia che, secondo la relazione tecnica, SIN ha una dotazione organica di circa 80 dipendenti, di cui 8 dirigenti compreso il direttore generale, e un organo di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il costo totale del personale ricavato dal bilancio di esercizio 2017 è pari a 5,692 milioni di euro, mentre dal bilancio di previsione di AGEA per il 2018 si ricava il costo complessivo della struttura in 10,331 milioni di euro. Agecontrol ha una dotazione organica di 252 unità, di cui 8 dirigenti, compreso il direttore generale e l'amministratore unico. Il costo totale del personale ricavato dal bilancio di previsione 2018 è pari a 15,805 milioni di euro, mentre dal bilancio di previsione di AGEA per il 2018 si ricava il costo complessivo della struttura in 20,5 milioni di euro.

Sempre secondo la relazione tecnica, nella nuova società *in house* che incorpora anche Agecontrol, SIN reperirà le necessarie risorse finanziarie per il suo funzionamento attraverso i corrispettivi derivanti dai contratti di servizio che stipulerà con il Ministero e gli enti da esso vigilati, nonché dalle dotazioni di bilancio già spettanti ad Agecontrol, che le vengono trasferite. Inoltre, la riorganizzazione di SIN ed Agecontrol in un'unica società darà risparmi per la riduzione degli organi societari e il dimezzamento dei costi amministrativi di funzionamento della nuova società rispetto alle due società originarie. Infine, il passaggio dei dipendenti di Agecontrol a SIN anziché ad AGEA da un lato configura una procedura meno costosa, dall'altro fa venir meno i rischi di contenzioso per il diverso inquadramento giuridico-economico.

Il presidente [VALLARDI](#) ringrazia a sua volta il relatore Trentacoste per la sua esposizione. Ricorda che, come anticipato nella seduta di ieri, domani giovedì 18 luglio, alle ore 8, si svolgerà l'audizione del dottor Andrea Comacchio, Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del MIPAAFT, che riferirà sullo schema di decreto in esame. Trattandosi di una audizione particolarmente rilevante, auspica un'ampia partecipazione dei colleghi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1252) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [VALLARDI](#), come preannunciato nella seduta di ieri, propone di svolgere sul disegno di legge in esame un'audizione delle organizzazioni professionali agricole e cooperative, da tenere la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

# 1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 87 (ant.) del 23/07/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 87**  
**MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 12,15 alle ore 13,40*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1252 (SEMPLIFICAZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE) E ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 96 (RIORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA E PER IL RIORDINO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE)*

## 1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 66 (ant.) del 31/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

**66ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare ([n. 96](#))**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, svolgendo una serie di audizioni. Ricorda altresì che, al fine di poter esprimere il prescritto parere al Governo, occorre attendere che la Conferenza Stato-regioni abbia a sua volta espresso la prescritta intesa, ciò che potrebbe avvenire nella giornata di giovedì 1º agosto.

In considerazione quindi della complessità del provvedimento e dell'approssimarsi dell'interruzione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, segnala al Governo l'esigenza di disporre di tempo aggiuntivo per l'espressione del parere alla ripresa dei lavori parlamentari, anche dopo la scadenza del 6 settembre.

Il sottosegretario MANZATO assicura la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione abbia concluso l'esame.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) segnala l'opportunità di audire anche il Commissario straordinario di AGEA.

La senatrice [LONARDO](#) (FI-BP), anche a nome del suo Gruppo, sottolinea la necessità di svolgere

l'esame dello schema di decreto in maniera attenta e non affrettata, data la rilevanza delle questioni affrontate dallo stesso.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la Commissione disporrà di un tempo adeguato per l'esame e, alla ripresa dei lavori, si valuteranno anche le ulteriori audizioni da svolgere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1252) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva con l'obiettivo, come già stabilito nell'Ufficio di Presidenza, di concludere l'esame possibilmente entro la fine di settembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) richiama l'audizione svolta ieri con il generale Conti, comandante del Raggruppamento Carabinieri Cites, che ha fornito un ampio quadro sul bracconaggio ittico nelle acque interne e sulle iniziative di contrasto, da cui è emersa chiaramente la gravità del fenomeno e l'importanza di procedere rapidamente con l'approvazione del disegno di legge in esame. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti per mercoledì 7 agosto, alle ore 12, rinviando il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del professor Giuseppe Campanile, sulle problematiche della filiera bufalina, svolta il 23 luglio, del generale Conti, comandante del Raggruppamento Carabinieri Cites,

sul disegno di legge n. 1335 in materia di bracconaggio ittico nelle acque interne del 30 luglio e di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sull'affare assegnato n. 148, relativo alle problematiche del settore agrumicolo in Italia, svolta il 30 luglio, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

## 1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 67 (pom.) del 24/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019  
67ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[VALLARDI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96)** (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la Commissione, dopo aver avviato l'esame del provvedimento, ha svolto una serie di audizioni. Ricorda altresì che, al fine dell'espressione del parere, la Commissione, d'accordo con il Governo, aveva deciso di attendere che la Conferenza Stato-Regioni esprimesse la prescritta intesa, successivamente sancita in data 1° agosto 2019.

Chiede pertanto ai relatori se intendano sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) chiede di rinviare alla seduta di domani la presentazione di una proposta di parere al fine di poterne meglio approfondire la formulazione nonché per verificarne i contenuti anche con il proprio Gruppo parlamentare.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver fatto presente di aver condiviso con il senatore Trentacoste una propria proposta che ripropone in larga parte i contenuti dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regione, ritiene condivisibile la proposta di posticipo avanzata dall'altro relatore.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FI-BP) non condivide la proposta di rinviare a domani il voto finale sul provvedimento: ritiene infatti che l'importanza del tema richieda uno spazio di discussione più ampio che nella seduta di domani mattina, a ridosso dei lavori dell'Assemblea previsti per le ore 9,30, non sarebbe garantito. Reputa pertanto preferibile rinviare la conclusione dell'esame alla prossima settimana.

Si apre a questo punto un breve dibattito in cui intervengono il relatore [TRENTACOSTE](#) (*M5S*), che condivide la proposta di posticipare l'espressione del parere a martedì 1° ottobre, auspicando peraltro che il Governo possa intervenire in seduta, i senatori [LA PIETRA](#) (*FdI*) e [TARICCO](#) (*PD*), che, considerati i tempi ristretti a disposizione, ritengono anch'essi preferibile rimandare la discussione a martedì prossimo, e il senatore [CENTINAIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che, al fine di consentire di votare il parere la prossima settimana, ritiene utile che i relatori presentino una propria proposta già nella seduta di domani mattina.

Il presidente [VALLARDI](#), in considerazione della richiesta avanzata dai relatori e delle perplessità emerse nel corso della discussione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già programmata per domani mattina alle ore 9 al fine di valutare in tale sede se posticipare il seguito dell'esame e il voto finale alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 1252 (semplificazione agricola e agroalimentare), di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione, svolta il 23 luglio, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

Avverte inoltre che nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'affare assegnato n. 215 (problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro), di rappresentanti di GranoSalus, svolta il 30 luglio, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

